

Valbe Servizi S.p.A.

Sede in Via Caravaggio n. 42, 22066, Mariano Comense (CO)

Cod.Fisc.: 91000720135

P.Iva: 02050020136

Registro delle Imprese di Como

R.E.A. n. CO - 246386

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 27 GIUGNO 2018

Il giorno 27 giugno 2018, alle ore 15,00, presso la sede della Provincia di Como, l'Amministratore Unico ing. Luca Claudio Colombo, nominato dall'Assemblea dei soci nella riunione del 22 giugno 2018, delibera sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Esame ed approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Valbe Servizi S.p.A. (di seguito la “**Società Scissa**”), in Como Acqua S.r.l. (di seguito la “**Società Beneficiaria**”);
2. Convocazione dell'Assemblea ai fini dell'approvazione del progetto di scissione di cui al precedente punto 1.

Con riferimento al **primo punto** all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico espone le ragioni per cui si rende necessario riavviare l'operazione di fusione per incorporazione delle società incorporanti e di scissione delle società scisse in Como Acqua Srl (l'“**Operazione**”), che era stata progettata ed in corso di esecuzione nel 2017.

Nel rinviare ai maggiori dettagli riportati nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2017, evidenzia che:

- l'Assemblea straordinaria dei soci di Valbe Servizi S.p.A. convocata in data 18 ottobre 2017 ha approvato il progetto di scissione parziale e non proporzionale di Valbe Servizi S.p.A. in Como Acqua s.r.l.;
- l'Assemblea straordinaria dei Soci di Como Acqua Srl, in data 15 novembre 2017, non ha approvato il progetto di fusione per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, segnalando criticità di cui sarebbero state gravate le perizie utilizzate per la predisposizione del progetto, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e del corretto trattamento contabile dei fondi di ammortamento dei contributi a fondo perso ricevuti per la realizzazione di alcune immobilizzazioni;
- con note del 14 e 15 maggio 2018 il C.d.A. di Como Acqua, , ha manifestato alle SOT e ai Soci la volontà di predisporre un nuovo progetto di fusione basato sul bilancio d'esercizio 2017

nonché sulla base di nuove perizie di stima redatte in conformità alle indicazioni fornite dai professionisti incaricati di redigere la Relazione per le “verifiche contabili nelle SOT della Provincia di Como nell’ambito dell’operazione di fusione / scissione per incorporazione in Como Acqua s.r.l.” datata 06/04/2018;

Il presidente prosegue precisando che in data 19 ottobre 2011, con delibera n. 8 (“Proposta per l’affidamento del servizio idrico integrato”), l’Assemblea dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale ha approvato all’unanimità e con la maggioranza richiesta dall’art. 1, comma q) della L.R. 21/2010 la proposta di affidamento “in house” del Piano d’Ambito mediante individuazione di un soggetto gestore unico, ritenendo tale forma gestionale come la risposta più idonea alle esigenze del territorio.

In data 15 maggio 2012 con deliberazione n. 36 (“Delibera di Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato”), il Consiglio Provinciale di Como ha individuato le linee guida per la costituzione della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendo al punto 1 “Obiettivi strategici della riorganizzazione” che “il progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) sul territorio della Provincia di Como si basa sulla costituzione di una società, denominata società d’ambito, cui attribuire in house la titolarità della gestione del SII alla scala provinciale ed affidare il servizio di che trattasi per l’ambito territoriale ottimale della Provincia di Como”.

In data 3 luglio 2012 con deliberazione n. 5 (“Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato”), la Conferenza dei Comuni ha confermato la scelta dell’affidamento diretto ad una società avente i requisiti dell’“in house providing”, costituita direttamente dai Comuni.

In data 18 dicembre 2014, con delibera n. 15, il Consiglio della Provincia di Como – ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 47 della L.R. 26/2003 che attribuiscono alla Provincia l’approvazione del Piano d’Ambito e le decisioni in merito all’affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) per l’ATO - ha formalmente approvato il Piano d’Ambito.

In data 28 aprile 2014, è stato costituito il gestore d’ambito totalmente pubblico Como Acqua S.r.l., in cui partecipano i Comuni e la Provincia di Como, che possiede i requisiti per un affidamento “in house” del SII ai sensi della normativa vigente.

In data 29 settembre 2015, con deliberazione n. 36, il Consiglio Provinciale di Como ha deliberato di affidare la gestione del SII al gestore Como Acqua S.r.l. a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità degli affidamenti in house e ha demandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como la sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione dell’incarico.

Il progetto di riorganizzazione del SII prevede l’aggregazione delle varie “società ambito”, ossia

Como Acqua S.r.l. e la Società Scissa.

A questo riguardo, si segnala che Como Acqua S.r.l. è una società deputata a svolgere esclusivamente “in house” il SII e ad avere come soci esclusivamente i Comuni di Como e Provincia.

Dal canto loro, alcune delle società partecipanti, tra cui la Società Scissa, svolgono anche servizi diversi dal SII ed hanno soci appartenenti anche a provincie non riferibili a Como, con la conseguenza che non possono essere fuse direttamente in Como Acqua S.r.l. ma devono scindere i rami riferibili al SII in quest’ultima società in qualità di beneficiaria in modo tale che: (i) solo tali rami rientrino in Como Acqua S.r.l. e (ii) solo i Comuni appartenenti a Como e Provincia diventino soci di Como Acqua S.r.l.

Il progetto di scissione parziale non proporzionale contiene tutte le informazioni richieste dagli articoli 2501-*ter* e 2506-*bis* del Codice Civile.

I soci della Società Scissa possono rinunciare all’unanimità: (i) al termine di 30 giorni, previsto dagli articoli 2506-*ter*, terzo comma del Codice Civile, tra l’iscrizione o la pubblicazione del progetto di scissione e la decisione in ordine alla scissione e (ii) alla relazione dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2506 – *ter*, terzo comma del Codice Civile.

Si richiama l’incarico professionale disposto congiuntamente da Como Acqua e dalle SOT al prof. Angelo Palma di Como ad oggetto la “consulenza giuridica e aziendale specialistica finalizzata al processo di aggregazione mediante fusioni/scissioni delle società pubbliche gestori del servizio idrico integrato nella società pubblica Como Acqua srl.

L’Amministratore Unico procede, quindi, ad un esame dettagliato del progetto di scissione parziale non proporzionale redatto in accordo con l’organo amministrativo della Società Beneficiaria ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono inclusi:

- sub “A” nuovo statuto sociale della Società Beneficiaria;
- sub “B” nuovo statuto della Società Scissa;
- sub “C” valore della quota da assegnare a ciascun socio della Società Scissa;
- sub “D” copia della perizia giurata contenente i dettagli degli elementi patrimoniali oggetto di scissione.

L’Amministratore Unico illustra in particolare i seguenti aspetti:

- a. a seguito dell’Operazione lo statuto della Società Beneficiaria subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto di scissione parziale non proporzionale allegato;
- b. il rapporto di cambio è precisato nel progetto di scissione parziale non proporzionale;
- c. la scissione non proporzionale avrà efficacia giuridica quando sarà stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2506-*quater* c.c., ovvero a partire dal termine successivo

stabilito in sede di atto di scissione (“Data di Efficacia”), purchè, in ogni caso, non anteriore al giorno 1 gennaio 2019. Gli effetti della scissione non proporzionale ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell’esercizio in cui cadrà la Data di Efficacia;

- d. non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti all’Operazione;
- e. poiché la scissione si perfezionerà con un’attribuzione di partecipazioni ai soci della Società Scissa in misura non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, ai sensi dell’art. 2506-bis, quarto comma, è fatto salvo il diritto di eventuali soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti nel codice civile per il recesso. A tale fine l’obbligo di acquisto è posto a carico della Società Scissa.

Su tali premesse l’Amministratore Unico procede altresì alla lettura della Relazione dell’organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l’intera operazione e i rapporti di cambio.

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico

delibera di

1. confermare la nomina di BDO Italia S.p.A., come esperto ai fini della redazione della relazione di congruità del rapporto di cambio, già effettuata dalla Società;
2. approvare formalmente la Relazione dell’organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l’intera operazione e i rapporti di cambio;
3. approvare il progetto di scissione parziale non proporzionale della Società Scissa in Como Acqua;
4. depositare, presso la sede della Società Scissa o pubblicare sul suo sito ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-*septies*, Codice Civile, i seguenti documenti:
 - il progetto di scissione parziale non proporzionale e la Relazione dell’organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l’intera operazione e i rapporti di cambio;
 - gli ultimi tre bilanci d’esercizio (2015, 2016 e 2017) della Società Beneficiaria e della Società Scissa, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione ed il controllo contabile, ove redatte;
 - la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio;
5. iscrivere il progetto di scissione parziale non proporzionale nel registro delle imprese e, eventualmente, pubblicarlo nel sito internet della società, ai sensi degli articoli 2501-*ter*, terzo

comma e 2506-*bis*, quinto comma, Codice Civile;

6. sottoscrivere il progetto di scissione parziale non proporzionale e di compiere il necessario deposito presso il Registro delle Imprese e, eventualmente, sul sito internet della società, nonché di porre in essere ogni e qualsiasi attività necessaria od opportuna in relazione a quanto sopra deliberato, con espressa autorizzazione a delegare a terzi l'esecuzione materiale di tali attività.

Con riferimento al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico rileva la necessità di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci al fine di approvare il progetto di scissione parziale non proporzionale della Società Scissa in Como Acqua.

L'Amministratore Unico


delibera di

convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci della Società Scissa chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale della Società Scissa in Como Acqua.

Como, 27 giugno 2018

L'Amministratore Unico

Ing. Luca Claudio Colombo



Allegati:

- sub "A" Progetto di scissione parziale non proporzionale;
- sub "B" Relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, ai sensi degli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* c.c., l'intera operazione e i rapporti di cambio.